



**Politecnico
di Torino**

VINCENZO TEDESCO

Direttore Generale

OGGETTO: Criteri per la nomina delle commissioni di aggiudicazione di cui all'art. 93 D.lgs. 36/2023

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'art. 93;
- VISTA la Legge 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", in particolare l'art. 2;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17.07.2019;
- VISTO il Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, in particolare l'art. 61, comma 1, lett. a), emanato con DR 1301 del 12.12.2022;
- VISTE le disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Amministrazione e alle funzioni assegnate alle direzioni, come definite, in particolare, dal decreto del Direttore Generale n. 751/2022 del 16.05.2022;
- VISTO il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente in Ateneo.
- VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 385/2023 del 10.02.2023 che, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici in vigore fino al 30.06.2023, ha definito, secondo regole di competenza e trasparenza, i criteri per la nomina delle commissioni di aggiudicazione di cui all'art. 77 D.lgs. 50/2016 nelle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e di contratti di concessione da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- CONSIDERATO che in data 01.07.2023 è entrato in vigore il nuovo Codice di contratti pubblici (D.lgs. 36/2023, nel seguito Codice), che all'art. 93 disciplina i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- VERIFICATO che si rende necessario adeguare i contenuti del DDG n. 385/2023 del 10.02.2023 ai principi e alle norme contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023.

DECRETA

Art. 1 – Composizione delle Commissioni giudicatrici

1



- 1.1 La Commissione giudicatrice, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è composta da un numero dispari di componenti, di norma pari a tre (non superiore a cinque), compreso il Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
- 2.1 Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di presidente in caso di aggiudicazione di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dal Codice. In mancanza di adeguate professionalità in organico, il Presidente e i singoli componenti della commissione possono essere individuati tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
- 1.2 I membri della Commissione, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali in relazione all'oggetto dell'affidamento, sono individuati:
- tra professori ordinari, professori associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo;
 - tra i dipendenti a tempo indeterminato presso amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1 dell'All. I.1 al Codice dei contratti pubblici;
 - tra professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane;
 - tra professionisti iscritti agli ordini professionali di riferimento.
- 1.3 Ove i componenti siano tutti interni all'Ateneo, il presidente è scelto tra i Docenti, i Dirigenti ed il personale tecnico amministrativo titolare di posizione organizzativa; i restanti componenti sono scelti tra il personale di categoria EP, D e C in possesso di comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'affidamento.
- 1.4 L'individuazione dei componenti, segnalati anche dagli ordini professionali in ragione della specifica competenza e professionalità nel campo oggetto di affidamento, avviene secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Art. 2 - Compensi per i commissari delle commissioni giudicatrici

- 2.1 Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato il compenso spettante ai componenti.
- 2.2 Ai professori ordinari, professori associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo che svolgono la funzione di commissario non spetta alcun compenso.
- 2.3 I compensi spettanti ai singoli componenti esterni delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto e all'importo posto a base di gara, secondo i criteri e i limiti previsti dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari; di conseguenza, il limite



massimo di cui all'Allegato A per i commissari che svolgono le funzioni di presidente è aumentato del cinque per cento.

- 2.4 Il compenso determinato secondo l'allegato A si intende lordo percipiente ossia comprensivo di imposte e contributi di legge a carico del soggetto e comprende le eventuali spese di vitto, alloggio, viaggio.

Art. 3 - Cause di incompatibilità e ineleggibilità

- 3.1 I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative.
- 3.2 Non possono essere nominati commissari:
- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
 - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento del Politecnico di Torino, emanato con DR del 07.03.2014, in vigore dal 11.03.2014 e dall'art. 5 del Codice etico delle comunità universitaria, emanato con DR 28 del 15.02.2012.
- 3.3 In sede di prima riunione della commissione di gara i componenti della commissione devono rendere dichiarazioni di insussistenza delle sopra riportate condizioni.

Art. 4 - Competenza delle commissioni giudicatrici

- 4.1 Alle commissioni giudicatrici è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte. La commissione, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Art. 5 - Norma finale

- 5.1 Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Torino ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
- 5.2 Il presente decreto annulla e sostituisce il DDG 385/2023 del 10/02/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Tedesco

Allegato:

- Allegato A – Compensi commissioni giudicatrici

APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
IMPORTO A BASE DI GARA		COMPENSO	COMPENSO MASSIMO
DA	A		
-	20.000.000	500 + 0,375 per mille dell'importo a base di gara	8.000
20.000.001	100.000.000	8.000 + 0,0875 per mille dell'importo eccedente 20.000.000	15.000
100.000.001	-	15.000 + 0,075 per mille dell'importo eccedente 100.000.000	30.000